

IN BREVE:

1. La Legge di Bilancio 2026;
2. La rottamazione-quinquies;
3. Compensazione ruoli 2026: la soglia scende a 50.000 euro;
4. Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online;
5. Locazioni brevi: partita IVA obbligatoria oltre i due appartamenti;
6. Iper-ammortamento 2026 con percorso d'accesso rigoroso;
7. Ancora novità sul trattamento dei contributi Covid-19 ai fini del riporto delle perdite fiscali;
8. Registro dei titolari effettivi: novità del D.Lgs. n. 210/2025;
9. Divieto di fatturazione elettronica ai privati per le prestazioni sanitarie;
10. Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all'1,6%;
11. La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d'anno nel regime "di cassa";
12. Cessazione Anagrafe delle Onlus: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
13. Nuovo limite a 10 euro per i buoni pasto elettronici.

APPROFONDIMENTO:

La Legge di Bilancio 2026.

IN BREVE

1. La Legge di Bilancio 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 - Suppl. Ordinario - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Nell'approfondimento di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.

Vedi l'Approfondimento

2. La rottamazione-quinquies

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la cosiddetta **rottamazione-quinquies**, riferita ai **carichi consegnati** agli agenti della riscossione **dal 2000 al 31 dicembre 2023**.

La rottamazione prevede lo stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

La rottamazione-quinquies, a differenza delle rottamazioni precedenti, è circoscritta ai carichi riguardanti:

- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) della dichiarazione;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035.

I termini sono:

- 30 aprile 2026, per trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso;
- 30 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
- 31 luglio 2026, per pagare tutte le somme o la prima rata.

Si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:

- dell'unica rata scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate anche non consecutive del piano;

- dell'ultima rata del piano.

3. Compensazione ruoli 2026: la soglia scende a 50.000 euro

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 116

Il panorama della riscossione e delle compensazioni tributarie subisce dal 2026 una nuova, drastica sferzata. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha infatti ridisegnato i confini del "blocco" previsto dall'art. 37 del D.L. n. 223/2006, dimezzando la soglia di accesso al divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali scadute o accertamenti esecutivi affidati in riscossione. Dal 1° gennaio 2026, l'asticella si è abbassata: la **compensazione ruoli** è ora **preclusa a chiunque presenti pendenze superiori a 50.000 euro**.

Il divieto riguarda esclusivamente la cosiddetta **compensazione "orizzontale" o "esterna"** (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), ovvero quella che avviene tra tributi di diversa natura nel modello F24 (ad esempio, l'utilizzo di un credito IVA per pagare contributi INPS o ritenute). Resta invece sempre consentita la "compensazione interna" (IVA su IVA, IRES su IRES), che non transita necessariamente per il modello F24 con saldo zero o ridotto. La riduzione della soglia da 100.000 a 50.000 euro trasforma quella che era una norma per i "grandi debitori" in una regola

ordinaria che impatta pesantemente sulla liquidità delle PMI.

La compensazione ruoli richiede oggi una vigilanza costante per evitare sanzioni pesanti e blocchi finanziari inattesi.

4. Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online

D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe, che interviene su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti normativi o difficoltà operative per imprese e cittadini. Di seguito in sintesi le principali novità.

Fisco: rinvio per i nuovi Testi Unici

La novità più rilevante in ambito fiscale è il **rinvio di un anno** della grande riforma dei testi normativi. L'entrata in vigore dei nuovi **Testi Unici** – che riordinano sanzioni, tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è stata posticipata al **1 gennaio 2027**.

Per tutto il 2026 continueremo quindi ad applicare le regole attuali.

Se da un lato questo rallenta il processo di semplificazione promesso, dall'altro offre a imprese e professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.

Società e imprese

È stato prorogato al **30 settembre 2026** il termine per svolgere le **assemblee di**

società ed enti con modalità “speciali” (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza.

Obbligo assicurativo “Rischi Catastrofali”

Il termine per la stipula di polizze assicurative contro i danni da calamità naturali è **prorogato al 31 marzo 2026** per:

- le piccole e microimprese turistico-ricettive;
- le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Come sempre, il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.

5. Locazioni brevi: partita IVA obbligatoria oltre i due appartamenti

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 17

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 17, della Legge n. 199/2025) ha modificato l’art. 1, comma 595, della Legge n. 178/2020, dimezzando da 4 a 2 la soglia massima del numero di appartamenti destinati alla locazione breve nel periodo di imposta, oltre la quale scatta la presunzione di imprenditorialità.

Ricordiamo che:

- la presunzione riguarda solo i contratti di **locazione breve**, restando esclusi i contratti di locazione “ordinaria” (4+4) o a canone concordato (3+2);
- la locazione breve si caratterizza per la **durata inferiore a 30 giorni**, ma la presunzione di imprenditorialità è legata al numero di “appartamenti” e non alla durata contrattuale. bastano locazioni di pochi giorni in anno per concorrere al limite;
- il riferimento della norma alla nozione di **“appartamento”** sembra comportare che la locazione, a persone diverse con contratti diversi, di singole stanze del medesimo appartamento, implichi il conteggio di un solo appartamento;
- la presunzione è ancorata al **singolo contribuente** e non all’immobile. Non vanno quindi considerati gli appartamenti dati in locazione ordinaria o in comodato, che siano poi destinati alla locazione breve da parte del sublocatore o dal comodatario.

Per la gestione degli **affittacamere** in forma professionale è necessaria l’apertura della partita IVA entro 30 giorni dall’inizio della propria attività, utilizzando il **codice ATECO 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence**.

Il titolare deve presentare la **SCIA** al Comune ove è sito l’immobile utilizzato per l’attività, nonché effettuare l’iscrizione presso la **Camera di Commercio** e presso

la **gestione Commercianti dell'INPS**. Per l'attività di affittacamere non sono previsti contributi previdenziali sul minimale ma soltanto quelli dovuti in percentuale sul reddito.

L'aliquota **IVA** da applicare è quella ridotta del 10%.

Ricorrendone i presupposti può essere applicato il **regime forfetario**.

6. Iper-ammortamento 2026 con percorso d'accesso rigoroso

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436

Con l'entrata a regime delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), il panorama degli incentivi si arricchisce di un rinnovato iper-ammortamento.

La recente bozza del Decreto Ministeriale attuativo, trasmessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), introduce un **percorso d'accesso rigoroso**, basato sulla piattaforma informatica del **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici).

Comprendere questo iter è essenziale per non perdere il beneficio.

A differenza dei regimi passati, più "automatici" nella loro applicazione contabile, il nuovo **iper-ammortamento** richiede una partecipazione attiva e documentata sin dalle prime fasi dell'investimento.

La bozza del decreto delinea una procedura in tre step obbligatori:

1. **comunicazione preventiva**: da trasmettere per ciascuna struttura produttiva. Serve a "prenotare" le risorse e a descrivere il progetto di investimento;
2. **comunicazione di conferma**: da inviare entro **60 giorni** dalla notifica di esito positivo del GSE. Qui l'impresa deve dimostrare di aver versato un acconto pari ad almeno il **20% del costo di acquisizione**, fornendo i dati identificativi delle fatture;
3. **comunicazione di completamento**: da trasmettere entro il **15 novembre 2028**. È l'atto finale che certifica la chiusura dell'investimento e il possesso di tutta la documentazione tecnica e contabile.

Il GSE avrà un ruolo di "controllore attivo": entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni, risponderà con l'esito delle verifiche o con una richiesta di integrazioni (da fornire in ulteriori 10 giorni).

Il **profilo temporale** è **critico per la spettanza del beneficio**. La normativa stabilisce criteri diversi a seconda della natura dei beni:

- **beni materiali e immateriali 4.0**: si segue la regola generale dell'art. 109 del TUIR (consegna o spedizione per i mobili, data dell'atto per gli immobili o data di ultimazione per gli appalti);
- **beni per l'autoproduzione di energia**: il completamento coincide

con la **data di fine lavori** degli impianti (ad esempio, impianti fotovoltaici o sistemi di accumulo);

- **investimenti multi-bene:** in caso di progetti complessi, la data di riferimento è quella dell'**ultimo investimento** effettuato tra quelli che compongono la comunicazione di conferma.

Per beneficiare dell'iper-ammortamento 2026 l'impresa deve dotarsi di un **kit documentale** robusto, che include:

- la **perizia tecnica asseverata:** per gli **investimenti superiori a 300.000 euro**, è obbligatoria una perizia asseverata rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all'Albo. La perizia deve attestare non solo le caratteristiche tecniche dei beni (Allegati IV e V della Legge n. 199/2025) e l'interconnessione, ma anche il rispetto dei requisiti energetici per gli impianti di autoconsumo. Sotto la soglia dei 300.000 euro, resta valida la dichiarazione del legale rappresentante;
- il **certificato di origine:** una novità di forte rilievo geopolitico e industriale riguarda l'**origine dei beni**. Per i beni materiali, occorre un certificato della Camera di Commercio (o dichiarazione del produttore) che attesti l'origine **UE o SEE** (Spazio Economico Europeo).

Per il **software**, la disciplina è ancora più stringente:

- almeno il **50% del valore delle attività di sviluppo** deve essere riconducibile a soggetti residenti stabilmente nel territorio UE/SEE;
- il produttore deve indicare le sedi di scrittura del codice, testing e debugging, **garantendo che lo sviluppo sostanziale sia avvenuto in Europa**.

È infine richiesta una **certificazione contabile** rilasciata da un revisore legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile dell'impresa.

7. Ancora novità sul trattamento dei contributi Covid-19 ai fini del riporto delle perdite fiscali

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Atto di indirizzo 22 dicembre 2025, n. 34

Sul sito del Dipartimento delle Finanze del Mef è pubblicato l'atto di indirizzo del 22 dicembre 2025 che fornisce chiarimenti in materia di disciplina del riporto delle perdite fiscali quando nel periodo d'imposta sono presenti proventi esenti. Il documento precisa che i **contributi destinati alle imprese**, compresi quelli erogati sotto forma di crediti d'imposta, **non possono essere considerati né proventi esenti né proventi esclusi**.

Le norme che li istituiscono stabiliscono, infatti, che tali contributi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, non

rilevano ai fini IRAP e non incidono sul calcolo del pro-rata delle spese generali e degli interessi passivi previsto dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Pur restando deducibili i costi a essi collegati, **questi contributi non riducono l'ammontare delle perdite fiscali riportabili.**

8. Registro dei titolari effettivi: novità del D.Lgs. n. 210/2025

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 5 dell'8 gennaio 2026) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210, il legislatore italiano recepisce formalmente l'art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640.

La principale novità del D.Lgs. n. 210/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, risiede nella modifica dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 che prevede la riapertura, seppur condizionata, del Registro dei titolari effettivi ai soggetti privati "qualificati".

Per poter consultare i dati sulla titolarità effettiva di società, persone giuridiche private e trust, il privato cittadino o l'ente esponenziale deve ora superare una triplice barriera probatoria:

1. **interesse giuridico rilevante:** l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale e differenziato. Non sono ammesse "spedizioni di pesca" (fishing expeditions) per scopi puramente curiosi o commerciali;
2. **necessità difensiva:** il richiedente deve dimostrare che l'accesso a tali dati è

indispensabile per curare o difendere una situazione giuridicamente tutelata;

3. **prove di discrepanza:** è necessario produrre "evidenze concrete e documentate" che attestino una possibile divergenza tra la **titolarità legale** (chi appare formalmente) e la **titolarità effettiva** (chi esercita il controllo ultimo).

Il decreto chiarisce che anche le **associazioni di categoria** e le **organizzazioni non profit** possono accedere al Registro, ma l'interesse deve essere **autonomo e collettivo**. In altre parole, l'associazione non può agire come semplice "prestanome" per le ricerche dei propri associati, ma deve far valere un interesse che appartiene all'ente in quanto rappresentante di una categoria diffusa.

Per intermediari obbligati, professionisti e soggetti vigilati ai fini AML, la novità non modifica il perimetro degli obblighi di adeguata verifica, ma ridefinisce il contesto di cooperazione con soggetti privati che intendano attivarsi su specifiche situazioni di opacità proprietaria. Per questi soggetti si apre quindi una via di accesso "contenziosa" o para-contenziosa al Registro, con la necessità di produrre dossier probatori strutturati a supporto dell'istanza.

9. Divieto di fatturazione elettronica ai privati per le prestazioni sanitarie

Dopo un lungo susseguirsi di rinvii annuali, con l'approvazione del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali ha cessato di essere una misura transitoria per diventare **"a regime"**.

Dal 2019 il rapporto tra **prestazioni sanitarie e fattura elettronica** è stato regolato da una sorta di "limbo" normativo che ad ogni fine anno vedeva estendere il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche.

10. Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all'1,6%

*Ministero dell'Economia e delle finanze,
D.M. 10 dicembre 2025*

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto **dal 1° gennaio 2026, il tasso d'interesse legale** di cui all'art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all'**1,6%** in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:

- ravvedimento operoso;
- imposta di registro su più annualità locazioni;
- diritto usufrutto e nuda proprietà;

- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

11. La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d'anno nel regime "di cassa"

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di **utilizzo dei contanti** il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il **pagamento** avviene invece **con assegno bancario o circolare**, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui il **pagamento** avviene **con bonifico** rileva la cosiddetta "data disponibilità" che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un **pagamento con carta di credito**, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

Quando però il cliente è sostituto d'imposta opera, dal 2024, una deroga generale: l'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato l'art. 54, comma 1, del TUIR, disponendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. Qualora quindi, il 31 dicembre 2025, un cliente sostituto d'imposta avesse

effettuato un bonifico (non istantaneo) e la somma risultasse accreditata sul conto corrente del beneficiario nei primi giorni del 2026, il cliente dovrà indicare il compenso erogato e la ritenuta d'acconto operata nella CU2026 e nel modello 770/2026, e il professionista dovrà dichiarare il compenso percepito nei redditi 2025 (modello Redditi 2026), nonostante l'accredito risulti avvenuto nel 2026.

12. Cessazione Anagrafe delle Onlus: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, **dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa.**

Le Onlus iscritte nell'Anagrafe che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno quindi **presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026.** Le Onlus che non presentano la domanda entro questo termine saranno tenute a devolvere il patrimonio in ragione della perdita della qualifica.

Il termine del 31 marzo 2026 vale anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che dovranno presentare istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.

Come presentare la domanda di iscrizione al RUNTS

La domanda di iscrizione al RUNTS potrà essere presentata **direttamente dall'ente**, esclusivamente in modalità telematica all'Ufficio RUNTS competente, tramite il **portale dedicato, oppure dal notaio**, per le Onlus con personalità giuridica.

Insieme alla presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS la Onlus interessata dovrà indicare anche la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando l'atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore, e gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020. Laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all'iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, ricorda il Ministero, la stessa è tenuta a **nominare l'organo di controllo**. La nomina dell'organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione.

Per poter percepire il contributo del 5 per mille l'ente interessato dovrà comunicare, attraverso il sistema RUNTS, i dati necessari per il pagamento del contributo.

13. Nuovo limite a 10 euro per i buoni pasto elettronici

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 14

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 14, della Legge n. 199/2025), ha previsto l'incremento da 8 a 10 euro del **limite di esenzione giornaliero**, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, dei buoni pasto elettronici (art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR).

Per i buoni pasto cartacei la soglia di esenzione resta 4 euro.

L'esenzione fino all'importo giornaliero opera anche in presenza di personale assunto a tempo parziale anche quando l'orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo.

L'importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. I buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione dei fringe benefit "ordinaria".

Il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo anche adottare più sistemi contemporaneamente, per esempio istituendo il servizio di mensa per una categoria di dipendenti e implementando il sistema dei buoni pasto per un'altra categoria. Non è però possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni. Per questo motivo, qualora il dipendente

si rechi in trasferta, la fornitura del buono pasto in aggiunta al rimborso del vitto, determinerebbe la riduzione della franchigia di imposta relativa all'indennità di trasferta.

Ricordiamo che anche gli **imprenditori** e i **liberi professionisti che operano in regime ordinario o semplificato** possono dedurre parte delle spese legate ai pasti di lavoro, inclusi i buoni pasto acquistati in proprio. In questo caso però non operano i limiti giornalieri previsti per i dipendenti, ma la normativa prevede un doppio limite di deducibilità da rispettare contemporaneamente:

- è possibile dedurre solo il 75% della spesa sostenuta;
- l'importo complessivamente deducibile non può comunque superare il 2% del fatturato annuo.

APPROFONDIMENTO

LA LEGGE DI BILANCIO 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 - Suppl. Ordinario - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.

Modifiche IRPEF

Viene rivista la tassazione per i redditi medi.

Nello specifico è stata stabilita una riduzione di aliquota; la **seconda aliquota IRPEF** (scaglione 28.000-50.000 euro) scende dal 35% al **33%**.

Per finanziare la misura, è prevista una riduzione delle detrazioni per i redditi superiori a 200.000 euro e una rimodulazione di alcune spese detraibili.

Incentivi per i lavoratori dipendenti

Sono introdotte nuove imposte sostitutive agevolate per sostenere il potere d'acquisto, in particolare:

- rinnovi contrattuali - tassazione al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai

rinnovi 2024-2026 (entro determinati limiti di reddito);

- premi di risultato - tassazione ridotta all'1% sui premi di risultato e partecipazione agli utili per il biennio 2026-2027 (fino a 5.000 euro);
- straordinari e turni - introduzione di un'imposta sostitutiva del 15% su straordinari festivi/notturni e indennità di turno, fino a un massimo di 1.500 euro.

Misure Settoriali e Welfare

- Azionariato dipendenti: prorogata al 2026 l'agevolazione sui dividendi da azioni assegnate ai dipendenti (tassazione sul 50% dell'imponibile entro 1.500 euro).
- Turismo: esteso fino a settembre 2026 il trattamento integrativo speciale (15%) per il lavoro notturno e straordinario.
- Agricoltura: confermate varie misure di sostegno per i redditi agricoli.
- Buoni pasto: innalzato, da 8 a 10 euro, l'importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Proroga Bonus casa

Confermate fino al 2026 le detrazioni per ristrutturazioni, efficienza energetica, sismabonus e bonus mobili. Le aliquote sono così rimodulate:

- **50% per l'abitazione principale** (se proprietario o titolare di diritto reale);

- 36% aliquota ordinaria per le altre casistiche.

Assegnazione agevolata dei beni

Si riaprono i termini per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci e l'estromissione degli immobili dalle imprese individuali:

- tassazione: imposta sostitutiva dell'8% (che sale al 10,5% per le società di comodo/non operative);
- vantaggi: prevista la riduzione dell'imposta di registro, e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Misure per le aree colpite da calamità

Prorogate le esenzioni IMU e le agevolazioni fiscali per gli immobili in zone colpite da eventi sismici e calamità (Centro Italia, Marche, Umbria, Ischia, Abruzzo).

Confermati anche i contributi per il disagio abitativo e la sospensione di mutui e utenze.

Investimenti e mercati finanziari

- Dividendi e plusvalenze: cambia il regime di tassazione. L'esclusione parziale dalla base imponibile (41,86% per IRPEF e 95% per IRES) spetta solo alle partecipazioni qualificate (almeno 5% del capitale o valore minimo di 500.000 euro).
- Tassa sulle transazioni: dal 1° gennaio 2026 aumentano le aliquote. Sale dallo 0,2% allo 0,4% quella sui trasferimenti di azioni e dallo 0,02% allo 0,04%

quella sulle negoziazioni ad alta frequenza.

- Stablecoin: introdotta una disciplina per le cripto ancorate all'euro. Si applica l'aliquota del 26% sui redditi derivanti, mentre la mera conversione euro/token è neutrale fiscalmente.

Riserve e plusvalenze

Possibilità di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta (sostitutiva al 10%) e stretta sulla rateizzazione delle plusvalenze da cessione d'azienda. In particolare, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di *participation exemption* (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

Locazioni brevi

Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un'attività imprenditoriale a partire **dal terzo immobile** e non più dal quinto.

Regime forfetario

È esteso anche al 2026 l'aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l'accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Definizione agevolata (rottamazione)

Viene prevista una definizione agevolata per i **debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-*bis* e 54-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, oppure derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di

pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026.

È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l'indicazione del numero di rate scelto.

Come anticipato, questo elenco è una prima sintesi non esaustiva delle principali novità fiscali che sono numerose e molto articolate nei dettagli.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.